



Comune di Castellabate

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CASTELLABATE

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castellabate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

1. L'imposta di soggiorno è istituita sul territorio del Comune di Castellabate in base alle disposizioni dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e suo Regolamento di attuazione.
2. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Castellabate, in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, valorizzazione e promozione del territorio e della sua offerta ricettiva, per manifestazioni ed eventi nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 3 Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento, dal 1 marzo al 31 ottobre, presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castellabate fino a un massimo di sei pernottamenti consecutivi.
2. Il comune si impegna a redigere un piano di investimento ed utilizzazione dell'imposta di soggiorno entro il 31 dicembre di ciascun anno, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture ricettive o delegazione degli operatori delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta.
3. Si intendono strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Castellabate.
4. In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l'imposta è dovuta cumulativamente per massimo sei giorni, previa esibizione della ricevuta di versamento dell'imposta presso la precedente struttura.

Art. 4 Soggetto attivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Castellabate
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 5 Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture ricettive del Comune di Castellabate di cui all'art. 3 co.2 del presente regolamento.

Art. 6 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 comma 2.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 – comma 2 – lettera f del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Il Comune di Castellabate comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 7 Esenzioni ed agevolazioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- I soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Castellabate;
- i minori fino al compimento del 16° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 75° anno di età;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- I portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- Gli ospiti istituzionali del Comune in occasione di manifestazioni e convegni;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- gruppi per gite scolastiche o per manifestazioni sportive

Articolo 8 Obblighi del gestore

1. I soggetti indicati nell'articolo 4, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento nei seguenti commi .

Il gestore della struttura è tenuto a:

- a) ad inviare, all'Ufficio Commercio - Attività Produttive, del Comune di Castellabate , entro il sedicesimo di ogni mese, una dichiarazione riepilogativa contenente il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni e riduzioni, relative al mese precedente. La dichiarazione viene inviata al Comune per via telematica. La dichiarazione va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura.
- b) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Turistico del Comune;
- c) Riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA" .

- d) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 5, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- e) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma a), i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
- f) presentare al Comune di Castellabate entro il 31 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000, il Conto della Gestione, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n.194/1996 (Mod. 21) e successive modifiche. Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa fosse pari a zero. Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/ legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta o posta raccomandata o tramite PEC, per chi è dotato di firma digitale. Nel conto della gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno incassate dal 1 gennaio al 31 dicembre per il periodo dal 1 marzo al 31 ottobre di ciascun anno ed indicati gli estremi della riscossione e del riversamento al Comune.
- g) Comunicare, al Comune di Castellabate entro il giorno successivo:
- ✓ Il numero ed i nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - ✓ Il relativo periodo di permanenza;
 - ✓ Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - ✓ Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
 - ✓ L'imposta dovuta;
2. I soggetti indicati nell'art. 4 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
3. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive registrarsi al portale telematico messo a disposizione dal Comune di Castellabate. L'ufficio commercio- attività produttive competente rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascuna struttura, secondo le modalità stabilite con apposito atto predisposto dall'ufficio tributi competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno.
4. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente e con apposito atto, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 8 comma 3 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.

Articolo 9 Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 5, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Castellabate
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso in una delle seguenti modalità:
- bollettino postale o bonifico bancario;
 - portale istituzionale dell'Ente dedicato ai servizi e al pagamento on-line;
 - altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 10 Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite dipendenti comunali, agenti di polizia municipale e/o altri organi di vigilanza e controllo che potranno acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

Articolo 11 Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 13- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 14 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.